Regime Iva speciale sulle auto usate

Gode del regime Iva speciale il commerciante di auto usate acquistate da altro fornitore comunitario laddove dimostri la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, anche d'immatricolazione, previsti dall'art. 36 del D.l. n. 41/1995.

E' il principio stabilito dalla sentenza n. 1485/2025 emessa dalla CGT di I grado di Lecce (Presidente Bottazzi Cosimo, relatore Falconieri Walter) e depositata il 5 agosto.

Il ricorso trattato dal collegio leccese ha riguardato l'impugnativa di un avviso di accertamento Iva da parte di un commerciante d'auto usate ed acquistate da un fornitore tedesco. Secondo l'Agenzia delle Entrate di Lecce vi era stata, da parte del contribuente, una indebita applicazione del regime speciale del margine, previsto dall'art. 36 del D.l. n. 41/1995, in relazione ad acquisti di autovetture usate effettuati nel 2019 da un fornitore comunitario. L'ufficio, nello specifico, a fronte dell'errata applicazione del beneficio del regime speciale Iva, riqualificava quegli scambi come cessioni/acquisti intracomunitari, sottoponibili all'Iva in regime ordinario.

Posta tale ricostruzione fornita dall'erario, tuttavia, l'Agenzia non riusciva a confutare la documentazione poi prodotta dal ricorrente, il cui ricorso veniva infatti accolto dalla CGT di I grado leccese.

In particolare, proprio sulla scorta dei requisiti stabiliti dal citato articolo 36, il contribuente cessionario era del tutto legittimato ad avvalersi del regime del margine Iva, atteso che le autovetture acquistate erano automobili usate con più di 6.000 km ed erano immatricolate da più di sei mesi (requisito oggettivo richiesto dalla norma speciale). Per di più, anche sotto il profilo soggettivo, era lo stesso fornitore ad aver reso una dichiarazione sostitutiva di certificazione, versata in atti e non contestata dall'agenzia, con cui si dichiarava che, in conformità a quanto richiesto dall'Autorità tedesca, alle fatture era stata apposta l'annotazione esatta del regime speciale del margine per tutte le auto usate cedute alla ditta del ricorrente. Tali operazioni rispettavano quindi i requisiti per l'applicazione del regime speciale del margine e nulla, a contrasto di ciò, argomentava l'ufficio impositore, il quale veniva infatti anche condannato alla refusione delle spese di lite in favore del difensore distrattario del ricorrente.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(…) l'Ufficio ha ritenuto che gli acquisti di autoveicoli usati effettuati dal contribuente italiano nel 2019 dal fornitore tedesco "W. C." per complessivi € 123.300,00 siano da considerare cessioni intracomunitarie, quindi con applicazione dell'Iva al 22% che la ditta italiana avrebbe dovuto addebitare al cliente finale, mentre il contribuente italiano assume di aver applicato correttamente il regime speciale del margine (…).

Questa Sezione, dopo aver esaminato la documentazione versata in atti, ritiene che nel caso di specie sussistano i requisiti legittimanti l'adozione del predetto regime così come disciplinato dall'art. 36 del D.L. n. 41/1995. Invero non appare controverso (anche in assenza di contestazione specifica) che le autovetture acquistate dal (…) nell'anno in contestazione riguardino autovetture usate con più di 6.000 km ed immatricolate da più di sei mesi (requisito oggettivo richiesto dalla norma speciale); il fornitore tedesco (…), con dichiarazione sostitutiva di certificazione versata in atti, non contestata per falsità, ha dichiarato che in conformità a quanto richiesto dall'Autorità tedesca, alle fatture emesse nell'anno 2019 è stata apposta "l'annotazione esatta del regime speciale del margine per tutte le auto usate cedute alla ditta M. E. che rispettavano i requisiti per l'applicazione del regime speciale del margine…" (requisito soggettivo richiesto dalla citata normativa) (…). Consegue che il contribuente ha fornito esaustiva prova della sussistenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) voluti dalla legge per l'applicazione facoltativa del c.d. "regime speciale del margine" e che lo stesso ha rispettato la normativa speciale ex art. 36 del D.L. n. 41/1995.

Di contro, le osservazioni dell'ufficio sono sfornite di elementi probatori idonei ad inficiare quanto documentatamente provato dal contribuente; né la richiamata "istruttoria tedesca" ha fornito elementi idonei a confutare le prove addotte dal ricorrente atteso che proprio l'Autorità tedesca ha affermato che "i verificatori non sono in grado di fornire informazioni relative ai singoli veicoli, né alle modalità del trasporto" (…). Le contestazioni dell'Ufficio appaiono pertanto del tutto inconsistenti; conseguentemente il ricorso merita di essere accolto e l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato (…)

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato; condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in €. 4.000,00 oltre al rimborso del contributo unificato ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. M. V., dichiaratosi antistatario.

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
WALTER FALCONIERI

Il Presidente
COSIMO BOTTAZZI

Sentenza n. 1485/2025
Depositata il 05/08/2025
Il Segretario
GIOVANNA DE IACO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 09/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
FALCONIERI WALTER, Relatore
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice

in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 277/2025 depositato il 04/02/2025

proposto da

Emanuele Salvatore My - MYXMLS77L19F842C

Difeso da
Maurizio Villani - VLLMRZ50P24E506Z

ed elettivamente domiciliato presso avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE

elettivamente domiciliato presso dp.lecce@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010101586 2024 IVA-ALTRO 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1198/2025 depositato il 10/07/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

My Emanuele Salvatore, titolare della ditta individuale “My Cars s.r.l.”, esercente attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli, ha impugnato l’avviso di accertamento con valore di intimazione ad adempiere evidenziato in epigrafe, limitatamente al recupero IVA di euro 32.701,68 ed alle relative sanzioni, disposto dall’AdE di Lecce in relazione all’anno d’imposta 2019, per indebita applicazione del regime speciale del margine (ex art. 36 D.L. 41/1995) in relazione ad acquisti di autovetture usate effettuate nell’anno 2019 da fornitore comunitario, “*World Cars di De Giorgi Francesco*”, sul presupposto che tali acquisti non potrebbero beneficiare dell’applicazione del regime speciale IVA in quanto cessioni/acquisti intracomunitari e come tali assoggettati ad Iva ordinaria.

L’A.F. si è ritualmente costituita contestando e concludendo per il rigetto del ricorso.

Identica questione, ancorché riferita all’anno d’imposta 2018, vertente tra le stesse parti e coinvolgente i medesimi operatori economici, è stata oggetto di decisione di questa stessa Corte che, con sentenza n. 1326/2025, depositata il 15/07/2025, versata in atti dalla difesa del ricorrente, ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato.

All’udienza odierna la causa è stata riservata per essere decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio condivide pienamente le motivazioni addotte nella su richiamata sentenza n. 1326/2025 attinente alla medesima questione, ancorché riferita a precedente anno d’imposta, con la quale questa stessa Corte ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato; non vi è pertanto ragione alcuna di discostarsi da tale pronunciamento, atteso che dalla documentazione versata in atti si evince agevolmente la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del regime del margine da parte del soggetto cessionario. Invero la "*quaestio iuris*" dell’intera vicenda posta all’esame di questo giudice attiene alla corretta applicazione del c.d. “*regime speciale del margine*”: l’Ufficio ha ritenuto che gli acquisti di autoveicoli usati effettuati dal contribuente italiano nel 2019 dal fornitore tedesco “*World cars di De Giorgi Francesco*” per complessivi € 123.300,00 siano da considerare cessioni intracomunitarie, quindi con applicazione dell’Iva al 22% che la ditta italiana avrebbe dovuto addebitare al cliente finale, mentre il contribuente italiano assume di aver applicato correttamente il regime speciale del margine per la determinazione dell’IVA dovuta e che l’Ufficio non abbia preso in considerazione i documenti, contabili e fiscali, da lui prodotti in sede di contraddittorio, da cui emergerebbe che gli acquisti di autovetture usate, cedute dalla ditta tedesca “*World Cars di De Giorgi Francesco*”, rientrano nella casistica del regime del margine.

Questa Sezione, dopo aver esaminato la documentazione versata in atti, ritiene che nel caso di specie sussistano i requisiti legittimanti l’adozione del predetto regime così come disciplinato dall’art. 36 del D.L. n. 41/1995. Invero non appare controverso (anche in assenza di contestazione specifica) che le autovetture acquistate dal Sig. My Emanuele Salvatore nell’anno in contestazione riguardino autovetture usate con più di 6.000 km ed immatricolate da più di sei mesi (requisito oggettivo richiesto dalla norma speciale); il fornitore tedesco “*Word cars di De Giorgi Francesco*”, con dichiarazione sostitutiva di certificazione versata in atti, non contestata per falsità, ha dichiarato che in conformità a quanto richiesto dall’Autorità tedesca, alle fatture emesse nell’anno 2019 è stata apposta “*l’annotazione esatta del regime speciale del margine per tutte le auto usate cedute alla ditta My Emanuele che rispettavano i requisiti per l’applicazione del regime speciale del margine…*” (requisito soggettivo richiesto dalla citata normativa); è appena il caso di sottolineare, infine, che dalle fatture prodotte in atti, emesse dal fornitore tedesco, si evince l’assenza di IVA esposta in fattura, escludendosi così l’applicazione del regime IVA ordinario. Consegue che il contribuente ha fornito esaustiva prova della sussistenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) voluti dalla legge per l’applicazione facoltativa del c.d. “*regime speciale del margine*” e che lo stesso ha rispettato la normativa speciale ex art. 36 del D.

L. n. 41/1995.

Di contro, le osservazioni dell'ufficio sono sfornite di elementi probatori idonei ad inficiare quanto documentatamente provato dal contribuente; né la richiamata "*istruttoria tedesca*" ha fornito elementi idonei a confutare le prove addotte dal ricorrente, atteso che proprio l'Autorità tedesca ha affermato che "*i verificatori non sono in grado di fornire informazioni relative ai singoli veicoli, né alle modalità del trasporto*" e che "*Il Sig. De Giorgi principalmente registra forniture IC non imponibili, come si evince dal testo in corrispondenza del punto "8125" sulle fatture. A volte l'indicazione di fornitura IC non imponibile viene indicata dal contribuente mediante l'apposizione di un timbro*". Le contestazioni dell'Ufficio appaiono pertanto del tutto inconsistenti; conseguentemente il ricorso merita di essere accolto e l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato limitatamente al recupero I.V.A. di euro 32.701,68 (€ 5.575,68 + € 27.126,00) e alle relative sanzioni.

L'accoglimento di tale motivo di ricorso assorbe e preclude l'esame dei restanti motivi dedotti dalle parti.

Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 15, c. 1, D. Lgs 546/'92 e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato; condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in €. 4.000,00 oltre al rimborso del contributo unificato ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maurizio Villani, dichiaratosi antistatario.